



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII - Ambito Territoriale Grosseto
Istituto Comprensivo n. 6
Grosseto



**Contratto Integrativo di Istituto
a.s. 2022/23**

L'anno 2023, il mese di marzo, il giorno 20, alle ore 14:00 presso la sede di via Garigliano, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituto

la delegazione di parte pubblica, costituita dal Dirigente Scolastico:

- Tassinari Verena

la delegazione di parte sindacale, costituita dalla RSU nelle persone di:

- Bartalucci Margherita
- Carresi Lorenzo
- Delli Castelli Susanna

dalle rappresentanze sindacali:

CGIL
CISL
UIL
SNALS
GILDA

Stipulano il seguente contratto integrativo di Istituto

Verena Tassinari

Margherita Bartalucci

Lorenzo Carresi

Susanna Delli Castelli

CGIL

CISL

UIL

SNALS

GILDA


TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino alla stipula del nuovo contratto. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza, con semplice lettera diretta alla RSU/scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
4. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 2 - interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte entro 10 giorni dalla richiesta con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Entro 5 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.



TITOLO II – Relazioni e diritti sindacali

*Modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/90, così come
modificata e integrata dalla legge 83/2000*

*(art. 6, comma 2, lettera j del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007
Artt. 22 – 23 CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2016/18)*

Capo I - DIRITTI SINDACALI


Art. 1 - assemblee sindacali

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, cui si rinvia integralmente.

1. La RSU può indire assemblee sindacali di scuola, non di territorio.
2. La convocazione dell'assemblea da parte della RSU deve essere comunicata al dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo; il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, se non già firmatari della richiesta stessa.
3. La convocazione dell'assemblea deve specificare la data, l'ora di inizio e di fine, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale presenza di persone estranee alla scuola.
4. Il dirigente scolastico comunica al personale interessato l'indizione dell'assemblea tramite circolare interna.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea da parte del personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta per email alla Segreteria e contestualmente al Fiduciario di plesso almeno 4 giorni prima della data fissata, al fine di permettere al dirigente scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
6. La dichiarazione di partecipazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
7. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personale ATA, il dirigente scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili che si svolgono in coincidenza dell'assemblea, nonché la sorveglianza dell'ingresso e, in caso di non sospensione delle lezioni, delle classi (specificati nell'art. 15 capo III del presente contratto di Istituto)
9. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tenere conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 2 - permessi sindacali

1. I membri delle RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri od orari per l'espletamento del proprio mandato.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al dirigente scolastico dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 48 ore prima dell'utilizzo.
4. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami.
5. L'ora di permesso di cui può usufruire il personale docente ha la durata di 60 minuti e non coincide con l'unità oraria ridotta (*es. 50 minuti*), se la scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta la riduzione dell'unità oraria di lezione.
6. Il DS comunica alla RSU, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno scolastico, e comunque non prima della completa occupazione dei posti da parte di personale a tempo indeterminato, il monte ore dei permessi spettanti globalmente nell'anno scolastico ai rappresentanti eletti nella RSU.



Art.3 - albo sindacale

1. La RSU e le rappresentanze sindacali hanno diritto all'apposito albo sindacale prioritariamente online sul sito dell'Istituto, per pubblicare materiali inerenti alla propria attività.
2. Alla pubblicazione provvederà l'Ufficio preposto e le rappresentanze sindacali e la RSU si assumono la totale responsabilità delle pubblicazioni.
3. E' garantita comunque l'affissione anche cartacea su richiesta della RSU e delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

Art. 4 - agibilità sindacale

1. I membri della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di interesse sindacale, purché liberi da impegni di servizio. Alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono e della fotocopiatrice, esclusivamente per espletare le proprie funzioni.

Capo II - ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema di relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b) contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia senza oneri per l'Amministrazione.
4. Le materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva, di informazione successiva sono quelle stabilite dal CCNL 2020/21, alla luce di quanto disposto dal D. L.vo 150/2009.

Art. 6 - RSU, OO.CC. e dirigente scolastico

1. Un membro della RSU può far parte degli OO.CC. a partecipazione elettiva.
2. Nelle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per le materie di propria competenza.
3. Il dirigente scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario delle relazioni sindacali.
4. La convocazione da parte del dirigente scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo, mentre la richiesta della RSU deve essere soddisfatta entro dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
5. Per ogni incontro devono essere indicate preliminarmente le materie di discussione.

Art. 7 - Informazione


1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL, del Comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie in accordo con la previsione del CCNL, del Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, indicate accanto ad ogni voce:
 - a. Tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c.4);
 - b. Tutte le materie di confronto (art. 5, c.4);
 - c. La proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, c.9 lett. b1);
 - d. Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, c.9 lett. B2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - contrattazione integrativa di istituto

1. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie in accordo con la previsione del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/18 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (**art. 22, c.4 lett. c1**);
 - b) I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (**art. 22, c.4, lett.c2**);
 - c) I criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs n. 165/2011 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (**art. 22, c.4 lett. c3**);
 - d) I criteri generali per la determinazione di compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge n. 107/2017 (**art. 22, c.4, lett. c4**);
 - e) I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990 (**art. 22, c.4, lett. c5**);
 - f) I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (**art. 22, c 4 lett.c6**);
 - g) I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale della formazione dei docenti (**art. 22 c.4 lett. c7**);
 - h) I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (**art. 22 c.4, lett. c8**);
 - i) I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (**art. 22 c.4 lett. c9**).
2. Le materie a cui si applica l'art. 7 CCNL 2020/21 (contrattazione integrativa), comma 6 sono quelle di cui ai punti c1, c5, c6, c7, c8, c9 dell'art. 22, comma 4, lett. c CCNL 2020/21.
3. Le materie a cui si applica l'art. 7 CCNL (contrattazione integrativa), comma 7 sono quelle ai punti c 2, c3, c4, dell'art. 22, comma 4, lett. c CCNL 2020/21.
4. Fermi restando i termini di cui all'art 7 CCNL 2020/21 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avvitata entro il 15 settembre e la durata della stessa ai sensi dei citati commi 6, 7 (art. 7 CCNL 2020/21), non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
5. Possono essere oggetto di contrattazione integrativa d'istituto altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, purché le parti decidano consensualmente di inserirle nel presente contratto.
6. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere clausole in contrasto con norme contrattuali di livello superiore o con leggi, né impegni di spesa il cui ammontare sia superiore ai fondi a disposizione dell'istituto scolastico o che metterebbero in difficoltà l'assetto contabile del bilancio dell'istituto scolastico

Art. 9 - procedura della contrattazione

1. Il dirigente scolastico formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi dall'inizio delle trattative. Queste inizieranno, comunque, non oltre il 15 settembre.
2. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal dirigente scolastico sia direttamente che su richiesta della RSU.
3. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano



intervenute variazioni nella composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.

4. La contrattazione si concluderà entro il 30 novembre. Tale termine sin intende ordinatorio e non perentorio.
5. Il dirigente scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale nei modi e nelle forme che meglio ritiene opportuno e in tempi ragionevoli.
6. Dell'avvenuta firma del contratto si darà notizia mediante affissione all'albo sindacale della RSU, a cura di quest'ultima, e all'albo dell'istituto scolastico a cura del dirigente scolastico.

Art. 10 - tempi della contrattazione

1. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'apertura della trattativa o della scadenza del contratto che si intende rinnovare.
2. La trattativa dovrà aprirsi entro dieci giorni dalla richiesta formale e dovrà concludersi, di norma, entro 15 giorni dal primo incontro.
3. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al dirigente scolastico da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale.
4. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il dirigente scolastico di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e agli eventuali rappresentanti sindacali ammessi al tavolo negoziale.
5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli alunni e alle famiglie.
6. La convocazione del primo incontro su determinati argomenti sarà trasmessa a tutti i soggetti aventi diritto; la convocazione degli incontri successivi sulle stesse materie verrà fatta seduta stante, dandone comunicazione formale successiva solo agli assenti.

Art. 11 - modalità di svolgimento degli incontri di contrattazione


1. Gli incontri di contrattazione saranno coordinati dal dirigente scolastico.
2. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, a cui provvederà un membro delle RSU.
3. In caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse.

Art. 12. confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/18 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie in accordo con la previsione del CCNL del comparto istruzione e ricerca 216/2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c.8 lett. b1);
 - b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ata (art. 22 c.8 lett. b2);
 - c. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c.8 lett. b3);
 - d. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro – correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22 c.8 lett. b4).

Art. 13 - accesso agli atti

1. La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'istituzione scolastica su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.



Art. 14 - referendum

1. La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale di istituto.
2. La richiesta deve essere rivolta al dirigente scolastico; il dirigente scolastico la porterà a conoscenza delle altre OO.SS.
3. Il dirigente scolastico assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e, nei limiti delle disponibilità, mette a disposizione i locali idonei, nonché gli elenchi di tutto il personale in servizio nell'istituzione scolastica.

Capo III - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E DI SCIOPERI

Art. 15 - contingenti minimi in caso di sciopero - organizzazione del servizio in caso di sciopero

Si rimanda all'Intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglata in data 5.2.2021 e al Regolamento Sulle Procedure di Sciopero pubblicati sul sito dell'Istituto.

Qualora dovessero presentarsi situazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid, tenuto conto che gli alunni consumano il pasto all'interno delle aule, non sempre sarà garantita la possibilità per il personale ATA di vigilare durante il servizio mensa.

Art. 16 – assemblea sindacale.

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL del Contratto Istruzione e Ricerca 2016/18 cui si rinvia integralmente.

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali va inoltrata al D.S. con almeno 6 giorni di anticipo.

In essa vanno specificati l'ordine del giorno, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale della scuola tramite circolare e l'adesione ad essa va espressa con almeno 4 giorni di anticipo tramite mail e contestuale informazione al Fiduciario di plesso, per consentire di avvisare per tempo le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

Il personale che aderisce all'assemblea sindacale non può revocare la sua partecipazione.

Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, andranno comunque assicurati la sorveglianza degli alunni all'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico.

In tal caso, il D.S. e il DSGA sceglieranno il nominativo sulla base del criterio di rotazione fra tutti coloro che sono ricompresi nel contingente di Istituto, per dar modo a tutti di partecipare.

Al fine di garantire il servizio minimo, saranno comandati in servizio:

- N. 2 unità di Collaboratori Scolastici per la sede centrale, n. 1 unità di Collaborati Scolastici per ogni sede distaccata;
- N. 2 unità di Assistenti Amministrativi.


Nel caso in cui, in una sede distaccata, intendano partecipare all'assemblea sindacale tutti i docenti e tutti gli ATA, la scuola rimarrà chiusa, rendendo possibile la partecipazione di tutto il personale che ha dato la propria adesione.

Terminata l'assemblea, il servizio potrà essere ripreso 10 minuti dopo il termine di essa, se l'assemblea si è svolta in sede, 15 minuti dopo se trattasi di assemblea svolta in altro plesso ma all'interno del Comune.

Per le assemblee fuori Comune, è previsto un tempo di percorrenza di 30 minuti.

Il D.S. può predisporre modifiche all'orario di servizio.

È possibile prevedere, ad esempio, con un preavviso di 48 ore, l'ingresso posticipato oppure l'uscita anticipata delle classi nelle quali i docenti hanno aderito all'assemblea, informando le famiglie interessate, o disporre l'anticipo della disciplina delle ultime ore, a copertura del collega che partecipa



all'assemblea preferibilmente in accordo col docente che deve cambiare orario.
Non si tratta di sostituzione, ma di adattamento dell'orario scolastico per garantire il diritto allo studio.

W JB CO SPLECOU PDM

TITOLO III

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

art. 6, comma 2, lettera k del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007

Art. 22. CCNL 2016/2018 comma 4, lettera c1

Art. 1 - soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Gli studenti delle istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.
3. Sono, altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la scuola.

Art. 2 - obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza




1. Gli obblighi del dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/96, possono così riassumersi:
 - a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
 - b) valutazione dei rischi esistenti;
 - c) elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
 - d) designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
 - e) formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 3 - il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.
2. I lavoratori designati dal dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente, un titolare ed un supplente per ogni piano, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 4 - il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il dirigente scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
2. Nelle istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti che, esclusi gli studenti, non sia superiore a 200 la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso dirigente scolastico.
3. Il dirigente scolastico può designare quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche persona esterna alla scuola avente titolo.
4. Il dirigente scolastico può designare quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche personale interno ad altra scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.



8

Art. 5 - il documento di valutazione dei rischi DVR

1. Il dirigente scolastico elabora il documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell'ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 6 - tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.l.vo n. 277/91, dal D.l.vo n. 77/92 e dallo stesso D.l.vo n. 626/94, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla asl o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'autorità scolastica competente per territorio.
4. Il medico competente dell'Istituto è il dott. **Roberto Martini**.

Art. 7 - riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. Il documento sulla sicurezza;
 - b. L'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c. I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
 - d. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
3. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
4. Il dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 8 - rapporti con gli enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'ente locale interessato.

Art. 9 - formazione e informazione dei lavoratori

1. Il dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno. Per quanto riguarda l'aggiornamento sulla sicurezza viene stabilito, che quest'anno i lavoratori svolgeranno le 5 ore mancanti in due incontri da due ore e mezza l'uno, per soddisfare l'obbligo delle 6 ore nel quinquennio, con relativa attestazione.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/01/1997:
 - Il quadro normativo sulla sicurezza;
 - La responsabilità penale e civile;




- Gli organi di vigilanza;
- La tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
- I rapporti con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- La valutazione dei rischi;
- I principali rischi e le misure di tutela;
- La prevenzione incendi;
- La prevenzione sanitaria;
- La formazione dei lavoratori.

Art. 10 - prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.l.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. ministero interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. ministero interni 4/05/1998, C.M.. Ministero Interno 5/05/1998, n. 9. e aggiornamenti.

Art. 11 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D. Lgs 81/08, le parti concordano che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
 - b) sulle materie per cui il D. Lgs 81/08 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività;
 - c) nel corso di tali consultazioni può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della scuola;
 - d) viene consultato dal dirigente scolastico sulla designazione del responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, sulla designazione degli addetti all'emergenza, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione della formazione e dell'informazione;
 - e) ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - f) Il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - g) ha diritto alla formazione scientifica prevista D. Lgs 81/08. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - h) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - i) Per l'espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs 81/08, il rappresentante dei lavoratori per la




sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (per ogni rappresentante). Il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di questo Istituto è il prof. **Lorenzo Carresi**.

Art. 12 - controversie

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.l.vo 626/94. È fatta salva la via giurisdizionale.



TITOLO IV

Permessi, ferie, orari e prestazioni eccedenti del personale docente e ATA

Capo I - PERSONALE ATA

Art. 1 - permessi brevi

1. A integrazione e a conferma di quanto previsto in merito dall'art. 22 del CCNL 4/08/1995, le parti concordano che detti permessi sono autorizzati dal dirigente scolastico, su parere del Direttore sga, tenendo conto delle esigenze di servizio.
Per i permessi brevi inferiori alla mezz'ora l'autorizzazione può essere richiesta verbalmente dal dipendente.
Per i permessi brevi superiori alla mezz'ora e fino a tre ore, l'autorizzazione deve essere richiesta per scritto, anche a mezzo mail.
2. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno il giorno prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il numero minimo di personale, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità.

Art. 2 - ferie


1. Fatto salvo quanto previsto in merito dall'art. 13 del CCNL 29.11.2007, le parti concordano le modalità di fruizione delle ferie descritte nel presente articolo.
2. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29.11.2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
3. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico; l'eventuale residuo può essere goduto dal dipendente entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
4. I giorni di ferie sono concessi dal dirigente scolastico, sentito il direttore sga, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio.
5. La scuola, sulla base delle richieste da presentare entro il 30 aprile dell'anno scolastico in corso e in base alle esigenze di ufficio, predisporrà relativo piano di ferie entro il 15 di maggio.
6. Durante i periodi di sospensione delle lezioni dovrà essere comunque assicurata la presenza di:
 - n. 1 assistente amministrativo
 - n. 2 collaboratori scolastici

Art. 3 - permessi per motivi familiari e personali

1. I permessi per motivi personali o familiari, previsti dall'art. 15 del CCNL 29.11.2007, dalla L.133/08, dalla CM 7/08, dalla CM 8/08, nonché dal presente articolo devono di norma essere richiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisi, il dirigente scolastico valuterà caso per caso.

Art. 4 aggiornamento professionale

1. Va favorito in ogni modo l'aggiornamento professionale del personale. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il direttore sga, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento che si svolgono in orario di servizio, fino al massimo previsto dal CCNL 29.11.2007. Il DSGA definisce il Piano di Formazione del personale ATA.
2. Per il personale ATA si fa riferimento all'art. 64, comma 4 del CCNL 29.11.2007.
3. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in



tutto o in parte coincidenti, si adoterà il criterio dell'alternanza per la partecipazione a iniziative di formazione, in ragione alle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale.

Art. 5 – Prestazioni eccedenti l'orario di servizio e sostituzione collaboratori scolastici assenti

A norma degli articoli 51c.4 e 54 c.3 del CCNL 2006/2009, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio devono essere autorizzate e, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, retribuite. Pertanto dette prestazioni vanno autorizzate per iscritto dal DS o dal DSGA.

Si ricorre all'istituto del lavoro straordinario a seconda delle esigenze, da valutare di volta in volta (sulla base, ad esempio, dell'orario di servizio e del numero di giorni di assenza del CS assente, del numero dei CS presenti in un plesso e del loro orario di servizio).

In alternativa, se ritenuto congruo, sarà riconosciuta l'intensificazione della prestazione lavorativa valutandone la quantificazione in base alle necessità.

Se il dipendente, per esigenze di servizio e preve disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

Art. 6. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b) La richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) Nel caso di richiesta di **entrata anticipata o posticipata**, la stessa non potrà essere superiore alla mezz'ora.
 - b) Nel caso di richiesta di **uscita anticipata o posticipata**, la stessa non potrà essere superiore alla mezz'ora.


Capo II - DOCENTI

Art. 1 - permessi brevi

1. L'istituto dei permessi brevi è regolamentato dall'art. 16 del CCNL 29.11.2007, dalla L.133/08, dalla CM 7/08, dalla CM 8/08, nonché dal presente articolo.
2. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi brevi devono essere richiesti almeno il giorno prima. In caso di più richieste, al fine di salvaguardare il funzionamento dell'attività didattica, i permessi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità.

Art. 2 - permessi per motivi familiari e personali

1. L'istituto dei permessi per motivi personali o familiari è regolamentato dall'art. 15 del CCNL 29.11.2007, dalla L.133/08, dalla CM 7/08, dalla CM 8/08, nonché dal presente articolo.



2. I permessi di cui al presente articolo devono di norma essere richiesti almeno 3 giorni prima. Per casi impreveduti, il dirigente scolastico valuterà caso per caso.

Art. 3 – Collaborazioni plurime

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 4 – Criteri per usufruire del diritto alla formazione in servizio del personale docente

Ai sensi del comma 124, art. 1, della legge n. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione.

Il Collegio dei Docenti definisce annualmente il Piano di Formazione, inserito del PTOF.

Al personale in servizio saranno riconosciuti i percorsi formativi svolti purché rientrino del Piano di Istituto, d'ambito e/o nazionale.

Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti ai corsi di formazione e aggiornamento e assicurare, nel contempo, il diritto allo studio degli alunni, nonché il regolare funzionamento dei plessi, è consentito modificare l'articolazione dell'orario dei docenti, prevedendo, ad esempio di anticipare o posticipare l'orario di servizio dei docenti non interessati ai corsi di formazione o il recupero del permesso breve.

Nel caso di più richieste che non consentano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento secondo l'orario delle lezioni, nella selezione dei partecipanti si seguiranno i seguenti **criteri di precedenza**:

1. Coerenza col proprio incarico all'interno della scuola;
2. Personale che deve completare attività di formazione iniziata nel precedente anno scolastico;
3. Coerenza con le materie insegnate;
4. Personale che presenta la domanda per la prima volta;
5. Personale che ha usufruito di meno permessi per la formazione.

CAPO III – NORME COMUNI DOCENTI E ATA

Art. 1 Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare (diritto alla disconnessione) – (Art. 22, c.4, lett. c8)

Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria coincidente con le ore 17:00. Il sabato saranno effettuate entro le ore 14:00.

La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 2. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (Art. 22, c.4, lett. c9)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione del lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato (tramite formazione in presenza o tutorial on line).
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e



ATA.

Art. 3 – Utilizzazione del personale docente e ATA in occasione di chiusura di alcune sedi dell'istituto per disinfestazioni, allerta meteo, consultazioni elettorali e referendarie, concorsi o per ogni altra causa di chiusura.


Nel caso solo uno o più plessi dell'Istituzione scolastica siano chiusi per disinfestazioni, allerta meteo, consultazioni elettorali e referendarie, concorsi o per ogni altra causa di chiusura, **si dovrà svolgere normale attività didattica nei plessi NON interessati dalla chiusura.**

I Docenti e gli ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente secondo il proprio orario di servizio.

Il personale assegnato alle scuole oggetto di chiusura, non dovrà prestare servizio, tranne nel caso di stretta necessità, quale quella rappresentata dall'assenza di personale in servizio nei plessi regolarmente funzionanti.

Criterio secondo cui il personale originariamente assegnato ai plessi chiusi, deve recarsi al lavoro:

Dipendente che occupa l'ultima posizione all'interno della graduatoria di Istituto/posizione di arrivo nella scuola, escluso il personale beneficiario di L. 104/92 o con mansioni ridotte, e a rotazione, il penultimo e così via.

The image shows two sets of handwritten signatures in black ink. The first set on the left consists of three distinct signatures. The second set on the right consists of two distinct signatures. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

TITOLO V

*Criteria generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs n. 165/2001
al personale docente, educativo e ATA
art. 6, comma 2, lettera l del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007
Art. 22, CCNL 2016/18, c.4 lett.c3*

La ripartizione del fondo, è stata concordata con la RSU, con successiva attribuzione degli incarichi, come risulta dalle tabelle di ripartizione del fondo e di attribuzione degli incarichi.
Le risorse complessive a disposizione della scuola sono così determinate:

Budget - A.S. 2022/23

Fondo dell'istituzione scolastica

DOCENT I	infanzia	13	
	primaria	50	
	media	35	
A.T.A.		27	Totale personale di diritto 125
PUNTI EROG. SERVIZIO		7	

Fondo di Istituto		
descrizione	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo d'istituto come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	57.689,29	43.473,46
Ind. Direz. DSGA e sostituto	5.971,50	4.500,00
Totale fondo d'istituto	51.717,79	38.973,46
Valorizzazione del personale scolastico come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	17.975,63	13.546,06
Economie fondo istituto a.s. 2021/22	10.616,00	8.000,00
Fondo d'Istituto da contrattare + ECONOMIE	80.309,42	60.519,52

Funzioni strumentali docenti		
Funzioni strumentali docenti come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	5.550,97	4.183,09
Economie fondo istituto a.s. 2021/22	0,00	0,00
Totale funzioni strumentali	5.550,97	4.183,09

Incarichi A.T.A.		
Incarichi specifici ATA come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	3.918,21	2.952,68
Economie incarichi ata anni precedenti	0,00	0,00
Totale incarichi specifici	3.918,21	2.952,68

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		
Totale Ore eccedenti come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	3.332,43	2.511,25
Economie fondo istituto a.s. 2021/22	10.640,47	8.018,44
Totale ore eccedenti	13.972,90	10.529,69

Attività sportiva		
Attività sportiva come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	1.528,92	1.152,16
Economie fondo istituto a.s. 2020/21	0,00	0,00
Totale Attività sportiva	1.828,92	1.152,16

Aree A rischio		
Aree a rischio come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	1.622,63	1.222,78
Economie fondo istituto a.s. 2020/21	0,00	0,00
Totale Aree a Rischio	1.622,63	1.222,78

Valorizzazione del personale scolastico		
Il finanziamento per la Valorizzazione del Personale Scolastico viene inserito nel Fondo di Istituto	17.975,63	13.546,06
Economie Valorizzazione del personale scolastico A.S. 2020/21	0,00	0,00
	17.975,63	13.546,06

Totale complessivo assegnazioni	85.646,47	64.541,42
Totale complessivo economie 2021	21.256,47	16.018,44
Totale complessivo cedolino unico - Mof	106.902,94	80.559,92

Descrizione Come da assegnazione nota n. 46445 del 04.10.2022	Sett.22/ago. 23	Economie 2022	Totale lordo dipendenti
Fondo di Istituto	38.973,46		
Ind. Direzione DSGA	4.500,00		
totale Fondo Istituto	43.473,46	8.000,00	51.473,46
Funzioni docenti	4.183,09		4.183,09
Incarichi A.T.A.	2.952,68		2.952,68
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	2.511,25	8.018,44	10.529,60
Attività sportiva	1.152,16		1.152,16
Aree A rischio	1.222,78		1.222,78
Valorizzazione del personale scolastico	13.546,06		13.546,06
totale	69.041,48	16.018,44	85.059,92

Le economie del M.O.F. pari a 16.018,44 euro vengono così ripartite:

€ 8.000,00 su ore eccedenti e € 8.018,44 sul F.I.S.

Il finanziamento per la Valorizzazione del Personale Scolastico di € 13.546,06 viene inserito nel F.I.S.

Le economie per le ore di sostituzione dei colleghi assenti sono pari ad € 8.018,44 .

Ind. di direzione DSGA	Addetti	lordo Stato	Quota lordo dip.	Tot. Lordo Stato	Tot. Lordo Dip.
n. totale addetti	125	39,8	30	4.944,00	3.750,00
parametri ogg.vi				995,25	750
Totale				5.939,25	4.500,00

Divisione Fondo e avanzo		Importo lordo dipendente		Lordo Stato	<u>Lordo dipendente</u>	Incarichi docenti 70%	Progetti docenti 30%
DOCENTI	docenti	60.519,52	70.00%	56.216,60	42.363,67	29.654,57	12.709,10
ATA	ATA	60.519,52	30.00%	24.092,82	18.155,85		
TOTALE F.I.S.					60.519,52		

(*) totale fondo Istituto al netto dell'Indennità di Dir. del DSGA

Art. 1 - criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Nel fondo di istituto vengono riconosciuti (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) tutte le attività e i progetti deliberati dal collegio dei docenti e/o dal consiglio di istituto e/o dai consigli di classe e/o dall'assemblea del personale ATA e presenti nel piano delle attività del personale docente e nel piano delle attività del personale ATA. Sono comprese le attività previste dal CCNL in quanto afferenti alla professione
2. Le risorse provenienti da fonti esterne (*genitori, privati, enti, associazioni*) destinate a retribuire le prestazioni del personale, seguono le indicazioni delle tabelle annesse ai vigenti cc.cc.nn.ll.
3. Le risorse della scuola, così come determinate nelle tabelle riportate nelle premesse, escluso:
 - quelle relative a compensi e indennità per particolari figure e/o profili professionali;
 - quelle relative ai finanziamenti già specificamente riferite al personale docente e al personale ATA;

sono ripartite tra il personale nella seguente misura che potrà subire variazioni per esigenze amministrative e/o didattiche:

- una quota per il personale docente del **70%** circa;
 - una quota per il personale ATA del **30%** circa.
4. Le attività aggiuntive e progetti per il personale docente sono ripartiti in 2 aree:

Area 1: attività gestionali - organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, per il 70%

Area 2: attività e progetti funzionali all'attuazione del POF per il 30%

Si riportano i criteri definiti in CD con delibera n.4 del 27/10/22 e delibera n.2 del CDI del 28/10/22 per la valutazione dei progetti in funzione della possibile realizzazione (con uguale peso proporzionale)

 - Ricaduta economica sul FIS;
 - Classi/alunni coinvolti;
 - Verticalità;
 - Sovrapposizione con altre figure/nomine/incarichi;
 - coinvolgimento di esperti esterni;
 - coerenza con il PDM
 5. Ai docenti incaricati delle funzioni strumentali non possono essere attribuiti incarichi retribuiti di



collaborazione col dirigente scolastico;

6. La gestione delle risorse spetta al dirigente scolastico che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia degli incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. A ciascuna unità di personale sarà conferito incarico individuale sulle funzioni e compiti individuati dai rispettivi piani delle attività del personale docente e ATA. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile, dall'ufficio di segreteria mediante comunicazione al personale e, nell'ambito del diritto all'informazione, alla RSU di scuola. Restano fatti salvi i diritti sindacali alla informazione preventiva e successiva.

Fondi erogati da Enti Pubblici o soggetti privati – parte comune per docenti e A.T.A.

Qualora l'Istituzione scolastica introiti dei finanziamenti utilizzabili anche per il pagamento di prestazioni aggiuntive al personale della scuola:

- per attività comunque previste nel P.O.F., il Dirigente Scolastico provvederà d'ufficio ad assegnarle ai vari progetti, considerato che le R.S.U. avendo preso visione del P.O.F. ne hanno già approvato la destinazione.
- per nuove attività comunque riferibili alle linee guida del POF., si delega il Dirigente scolastico al loro impiego secondo le modalità per la quale il progetto è stato finanziato (es.: corsi a carico delle famiglie o svolgimento di progetti presentati a Enti pubblici o privati che, dopo averli approvati, hanno provveduto poi a finanziarli).

Art. 2 - risorse generali destinate al personale docente

1. La somma disponibile nel fondo dell'istituzione per il personale docente è così determinata:

Risorse specifiche destinate ai docenti di cui alla area 1: attività gestionali - organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.


La quota di risorse specifiche del fondo **destinate al personale docente** di cui all'**area 1: attività gestionali - organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive anche di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento**, ammonta, ai sensi dell'art. 1 della presente contrattazione, all'importo complessivo di cui all'art. 2, pari ad **25.734,56 (lordo dipendente)** ed è relativa agli incarichi e funzioni nel seguito elencati, ivi comprese particolari forme di coordinamento didattico..

INCARICHI DOCENTI FIS A.S. 2022/23

Incarico	n.docc.	n.ore	Importo	Tot. Lordo dipendente
ANIMATORE DIGITALE	1		200,00	200,00
ASSISTENTE TECNICO TEAM DIGITALE	1		150	150
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIMARIA	2	15	17,50	525,00
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA	2	15	17,50	525,00
COMMISSIONE LEGALITA' E CITTADINANZA	1	6	17,50	105
COMMISSIONE MENSA	1	6	17,50	105
COMMISSIONE ORARIO PRIMARIA ISTIA	1	6	17,50	105

COMMISSIONE ORARIO PRIMARIA MONTE BIANCO	3	10	17,50	525,00
COMMISSIONE ORARIO SECONDARIA	2	40	17,50	1400,00
COMMISSIONE PTOF	3	20	17,50	1050,00
COMMISSIONE BANDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	2	10	17,50	350,00
COORDINATORE CLASSE SECONDARIA	18		400	7200,00
COORDINATORE DI DIPARTIMENTO SECONDARIA	7		150	1050,00
DOCENTE PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	1			2800,00
DOCENTE SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	1			2000,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			1300,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			1200,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			700,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			500,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			500,00
FIDUCIARIO DI PLESSO	1			300,00
MEMBRO TEAM DIGITALE	3	10	17,50	525,00
MEMBRO NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE	5	15	17,50	1312,5
PARTECIPAZIONE GLH OLTRE ORARIO		24	17,50	420,00
REFERENTE CYBER-BULLISMO	1		250,00	250,00
REFERENTE INVALSI	2		300,00	600,00
REFERENTE P.E.Z.	2		400,00	800,00

COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITA' PRIMARIA MONTE BIANCO	1	10	17,50	175,00
COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITA' PRIMARIA ISTIA	1	10	17,50	175,00
COMMISSIONE ORIENTAMENTO E CONTINUITA' INFANZIA	1	10	17,50	175,00
SUPPORTO INVALSI PRIMARIA		50	17,50	875,00
SUPPORTO INVALSI SECONDARIA		30	17,50	525,00
MEMBRO G.L.I.	7	10	17,50	1225,00
			totale	29647,50



FUNZIONI STRUMENTALI

Incarico	Lordo dipendente
FUNZIONE STRUMENTALE MULTIMEDIALITA'	1045,77
FUNZIONE STRUMENTALE LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA	1045,77
FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1045,77
FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE	1045,77
	4183,090

La retribuzione si riferisce ai docenti che svolgono attività gestionali e organizzative sia a carattere continuativo che saltuario.

I compensi sono assegnati dal dirigente scolastico in relazione all'effettivo lavoro svolto.
I Lavori delle commissioni saranno retribuiti sulla base delle ore effettivamente prestate e rendicontate nel limite del finanziamento spettante ad ogni commissione.

PROGETTI

Poiché la scuola organizza l'orario di servizio del **personale ATA**, utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni), in modo tale da garantire l'apertura della stessa per lo svolgimento delle attività e dei progetti previsti dal POF, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, **le prestazioni lavorative relative alla attuazione dei Progetti sono considerate maggior carichi di lavoro e non inserite direttamente nei progetti, ma negli incarichi del personale ATA.**

Progetti	Tot. Lordo Dipendente
Sc.infanzia	945
Sc.PRIMARIA	5.180
Sc. Sec. 1° Grado	9.580
Totale Progetti	12.709

Art. 3 - risorse generali destinate al personale ATA

1. La somma disponibile nel fondo dell'istituzione per il personale ATA viene ripartita sulla base degli impegni e delle attività individuate dal piano annuale delle attività, con le quote percentuali indicate all'art. 1.

RISORSE DESTINATE AL PERSONALE ATA

PERSONALE	INCARICO	N.ORE	IMP.OR/ FORFE.	TOT.LORDO TABELLARE
ASSISTENTI AMM.VI n. 1	Incarico prestazioni lavoro complesso (TFS)	35	14,50	507,50
ASSISTENTI AMM.VI n.7	Intensificazione del lavoro in orario di servizio	194	14,50	2.813,00
ASSISTENTI AMM.VI n. 1	Sostituzione DSGA	24	14,50	348,00
ASSISTENTI AMM.VI n.1	Collaborazione con DSGA per sostituzione coll.scol. assenti	17	14,50	246,50
ASSISTENTI AMM.VI n.7	Sostituzione colleghi assenti	110	14,50	1.595,00
COLLABORATORI n. 22	Sostituzione colleghi assenti	924	12,50	11.550,000
COLLABORATORI n. 1	Collaborazione con DS, DSGA, Uffici	30	12,50	375,00
STRAORDINARI	Collaboratori e assistenti amministrativi			720,85
TOTALE				18.155,85

I compensi assegnati per incarichi e funzioni sono a carattere forfetario e tali compensi non esonerano dall'espletare l'obbligo di servizio.

U. LBC S. C. 22

INCARICHI SPECIFICI ATA (Art. 47 CCNL 2006/2009)

PERSONALE	INCARICO	N.ORE	LORDO EURO	TOT. LORDO TABELLARE
ASSISTENTI AMM.VI N. 1	Supporto e gestioni pratiche complesse (TFS)	22	14,50	319,00
COLLABORATORI SCOLASTICI n.18	Ass. handicap e pronto soccorso	162	12,50	2.025,00
COLLABORATORI SCOLASTICI n.1	Servizio Posta- piccola manutenzione	29	12,50	362,50
COLLABORATORI SCOLASTICI n.1	Piccola manutenzione	19	12,50	237,50
TOTALE				2944,00

Art. 4 - ripartizione dei fondi tra il personale per la formazione

- I fondi per la formazione vengono ripartiti tra il personale nella seguente misura:
 - Una quota per il personale docente di circa il **70%**;
 - Una quota per il personale A.T.A. di circa il **30%**.

Art. 5 - interruzione delle attività

- In caso di interruzione dell'attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria, per tali giornate.

Art. 6 - campo di applicazione, decorrenza e durata

- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino alla stipula del nuovo contratto. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza, con semplice lettera diretta alla RSU/scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.
È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
- Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.l.vo 626/94, dal D.l.vo 242/96, dal D.l.vo 292/96, dal D.M. 382/98 edal CCNL 24/07/2003, in cui sono confluiti il CCNQ 7/05/1996, il CCNL 4/08/1995, il CCNL 26/05/1999, il CCNI 31/08/1999. Il CCNL 24.7.2003, il CCNL 7.12.2005, il CCNL 29.11.2007, il CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca.

Art. 7 - interpretazione autentica e conciliazione


- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte entro 10 giorni

dalla richiesta, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

2. Entro 5 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dalla data del primo incontro delle parti.
4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art.8 – clausola di salvaguardia

1. In caso di incapienza del budget, ai sensi dell'articolo 48, c.3 del D.Lgs. 165/2001, potranno essere operate alcune riduzioni. Se esse dovessero interessare l'area dei progetti, le cifre destinate ad ogni attività progettuale saranno ridotte sulla base del numero degli alunni coinvolti.



TITOLO VI

***Criteria per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto
art. 22, CCNL 2016/18 comma 4 – lettera c2***

Capo I0 Personale ATA


Art. 1 - criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

1. Per la definizione del fondo di istituto e per la determinazione della misura dei relativi compensi sarà stipulato apposito contratto decentrato integrativo di istituto.
2. L'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto avverrà sulla base dei criteri generali nel seguito indicati:
 - Disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo;
 - Competenze specifiche professionali in relazione agli incarichi riferiti alle attività aggiuntive programmate;
 - Anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato negli incarichi di lavoro riferiti alle attività aggiuntive programmate;
 - Anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato nella scuola.

Capo II - Personale Docente

Art. 2 - criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

1. Per la definizione del fondo di istituto e per la determinazione della misura dei relativi compensi sarà stipulato apposito contratto decentrato integrativo di istituto.
2. L'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto avverrà sulla base dei criteri generali nel seguito indicati:
 - Disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo;
 - Competenze specifiche professionali in relazione agli incarichi riferiti alle attività aggiuntive programmate;
 - Anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato negli incarichi di lavoro riferiti alle attività aggiuntive programmate;
 - Anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato nella scuola.
3. Il collegio dei docenti e il dirigente scolastico, nelle individuazioni di propria competenza, si atterrano ai suddetti criteri, nel rispetto della discrezionalità di ciascuno di essi nella valutazione dei criteri stessi.




Norme finali

Art. 1 - norma di rinvio






1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto decentrato si farà riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ai contratti collettivi nazionali integrativi e alla normativa vigente in materia.
2. Qualora sorgesse la necessità, per motivi di riorganizzazione e funzionali, di integrare o modificare il presente contratto, le parti convengono di riunirsi per valutare nuovi accordi.

Per la delegazione di parte pubblica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Verena Tassinari



Per la delegazione di parte sindacale

RSU	Rappresentanza Sindacale
Margherita Bartalucci	
Lorenzo Carresi	
Susanna Delli Castelli	
_____	
_____	GILDA - UNAMS 
_____	_____
_____	_____
_____	_____

